

***Internet e privacy: una relazione complicata***  
**(A margine della sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014).**

di **Rosa Pastena** - Dottoranda in giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso l'Università di Pisa

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. L'antefatto 3. Il contesto normativo. 4. Le motivazioni della Corte. 5. I complessi scenari aperti dalla sentenza. 6. La pronta soluzione di Google e nuovi ulteriori problemi. 7. Il contesto italiano.

1. Il tema della *privacy* è stato, negli ultimi mesi, affrontato più volte e sotto diverse prospettive dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'8 aprile 2014, la Corte<sup>1</sup> ha, infatti, dichiarato non valida la direttiva Europea del 2006 sulla Data Retention<sup>2</sup>. Questa direttiva era nata sulle ceneri degli attentati di Madrid e di Londra, sulla scorta dell'esigenza di contrastare in modo forte il terrorismo. La direttiva impone agli operatori di telefonia di memorizzare i dati di traffico per un periodo che va da 6 mesi a 2 anni. Il controllo dei tabulati telefonici si è rivelato come strumento particolarmente efficace per contrastare reati come quelli di mafia e terrorismo. Tuttavia, la Corte è intervenuta affermando che la direttiva, richiedendo la conservazione di quei dati, e consentendo alle autorità competenti di potervi accedere, interferisca in modo molto serio con i diritti fondamentali del rispetto della vita privata e di protezione dei dati personali, violando il principio di proporzionalità.

Il 13 maggio 2014, la Corte interviene sul tema *privacy* e *internet* affermando che il gestore di un motore di ricerca è responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine *web* pubblicate da terzi. Così, se da una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l'elenco dei risultati mostra un *link* verso una pagina *web* che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore o in subordine adire le autorità competenti per vedere cancellato il *link* dall'elenco dei risultati.

---

1 Corte di giustizia, 8 aprile 2014, Sent. nella cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland e Seitlinger e a.

2 Direttiva 2006/24/EC che emenda la direttiva 2005/58/EC

I due casi, così succintamente descritti, consentono di individuare due delle declinazioni possibili del diritto alla tutela dei dati personali: da un lato il rapporto tra *privacy* e sicurezza pubblica, in cui il diritto fondamentale alla tutela dei dati personali viene affermato in negativo, ovvero attraverso la previsione del limite della sicurezza pubblica; dall'altro lato, si mette in discussione il bilanciamento tra *privacy* e diritto di essere informati e viene in rilievo il diritto all'oblio come derivante dal diritto fondamentale alla tutela dei dati personali.

In entrambi i casi la Corte assume una posizione fortemente garantista a tutela dei diritti fondamentali del rispetto della vita privata e della protezione dei dati.

In queste sede ci occuperemo esclusivamente della seconda declinazione del diritto alla *privacy*, attraverso una lettura ragionata della Sentenza “*Google Spain – Costeja*”.

2. Il sig. Mario Costeja Gonzalez, cittadino spagnolo, presenta all'AEPD (l'agenzia spagnola di protezione dei dati) un reclamo contro un quotidiano largamente diffuso in Spagna (*La Vanguardia Ediciones SL*) e contro *Google Spain* e *Google inc.*, lamentando che ricercando il proprio nome nel motore di ricerca, l'elenco di risultati mostrava due link verso due pagine del quotidiano, risalenti al 1998, che raccontavano di una vendita all'asta di immobili a seguito del pignoramento effettuato per la riscossione coatta dei crediti nei suoi confronti.

Quest'ultimo chiedeva sostanzialmente di occultare la suddetta notizia o comunque fare in modo che i suoi dati personali non comparissero più. Quindi chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a *La Vanguardia* di sopprimere o modificare le pagine suddette o di ricorrere a strumenti forniti dal motore di ricerca per proteggere i dati. Dall'altro lato che fosse ordinato a *Google Spain* o *Google inc.* di eliminare o occultare i dati personali, in modo da non risultare più indicizzati tra i risultati di ricerca. Secondo il signor Costeja Gonzalez la menzione del pignoramento, concluso anni prima, è del tutto priva di rilevanza.

L'AEPD ha respinto il reclamo contro *La Vanguardia*, la quale avrebbe legittimamente pubblicato le suddette informazioni, ma ha accolto quello nei confronti di *Google (Spain e Inc.)* chiedendogli di adottare le misure necessarie per rimuovere i dati dai loro indici e per rendere impossibile in futuro l'accesso ai dati stessi. Le due società di *Google* hanno presentato ricorso davanti l'*Audencia Nacional*, la quale ha sottoposto la questione alla Corte di Giustizia.

3. La direttiva sulla protezione dei dati personali (Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) dispone che gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della direttiva stessa, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 1).

La direttiva definisce la nozione di «dati personali» e di «persona interessata», di «trattamento di dati personali», di «responsabile del trattamento» e di «terzi» (art. 2).

Rilevante ai fini di questa trattazione è la definizione di trattamento di dati: «qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e

applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione» e di responsabile del trattamento ovvero «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri specifici per al sua designazione possono essere fissati dal diritto nazionale o comunitario».

Si prevede altresì che le disposizioni della direttiva si applichino al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché, in certe situazioni, al trattamento non automatizzato. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della direttiva al trattamento di dati personali effettuato là dove vi sia uno stabilimento del responsabile del trattamento nel loro territorio o, se il responsabile non è stabilito nell'Unione, nei casi in cui egli ricorra, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti situati nel territorio degli Stati membri (art. 4, par. 1).

La direttiva riconosce alle persone interessate un «diritto di accesso» ai dati personali trattati dal responsabile del trattamento (art. 12) e un «diritto di opporsi» al trattamento di tali dati in alcune situazioni (art. 14), ed istituisce un Gruppo di lavoro consultivo indipendente composto, *inter alia*, da autorità degli Stati membri per la protezione dei dati (art. 29).

Il Parlamento spagnolo ha recepito la direttiva quattro anni più tardi, ed ha trasposto le norme ora descritte nella *Ley organica* n. 15 del 1999<sup>3</sup>.

4. Le questioni poste alla Corte sono sostanzialmente tre: la prima attiene all'interpretazione del concetto di “stabilimento” e di “utilizzo di strumenti situati nel territorio dello Stato membro”; la seconda se l'attività del motore di ricerca sia riconducibile alla nozione di “trattamento dei dati” e in subordine se il gestore del motore sia “responsabile del trattamento”; la terza se sussista un diritto dell'interessato alla cancellazione o all'opposizione al trattamento dei dati che possa tradursi nella possibilità di impedire al motore di ricerca di indicizzare dati riguardanti la sua persona.

La prima questione viene risolta dalla Corte di giustizia osservando che *Google Spain* costituisce una filiale di *Google Inc.* nel territorio spagnolo e quindi uno stabilimento ai sensi della direttiva. La Corte respinge l'argomento secondo cui il trattamento dei dati da parte del motore di ricerca di *Google* non sia di fatto effettuato in Spagna. Quindi anche se i *server* di *Google* non risiedono fisicamente in Spagna, la parte essenziale dell'attività commerciale del gruppo *Google* viene svolta da *Google Spain* che promuove e vende gli spazi pubblicitari delle aziende spagnole. Vi è un nesso inscindibile tra l'attività del motore di ricerca *Google inc.* e *Google Spain*, quest'ultima deve essere considerata come uno stabilimento della prima. Infatti la visualizzazione dei risultati di una ricerca su *Google* si accompagna della pubblicità associata a quella ricerca.

---

3 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

La Corte di Lussemburgo risponde quindi alla prima questione dichiarando che «l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro»<sup>4</sup>.

La seconda questione gira attorno alla nozione di trattamento dei dati personali, e a come possa atteggiarsi con riferimento ad un fornitore di servizi di motore di ricerca su *internet* come *Google*. Deve intendersi per dati personali non quelli degli utenti o di inserzionisti, ma quelli pubblicati su altre pagine *web* da terzi e trattati dal motore di ricerca. Il trattamento consiste, invece, nel localizzare le informazioni pubblicate o immesse in *Internet* da terzi, indicizzarle automaticamente, archivarle temporaneamente e infine metterle a disposizione degli utenti di *Internet* in base ad un particolare ordine di preferenza.

A questo punto è necessaria una piccola digressione tecnica per capire in che modo opera il motore di ricerca.

Le pagine *web* possono contenere nomi, immagini, indirizzi, numeri di telefono, descrizioni e altre indicazioni per mezzo delle quali una persona fisica può essere identificata. Il motore di ricerca opera senza intervento umano sui dati raccolti indicizzati e visualizzati, quindi, in un certo senso, la natura di dati personali resta sconosciuta al fornitore del servizio. La presenza di dati personali è del tutto casuale, possono esserci anche pagine *web* che non contengono dati, e per il motore di ricerca non ci sarà alcuna differenza tra queste pagine perchè gli strumenti e le operazioni volte all'indicizzazione opereranno allo stesso modo.

La funzione di esplorazione del motore di ricerca di *Google*, denominata «*googlebot*», perlustra *Internet* in modo costante e sistematico, chiedendo ai siti visitati di inviarle una copia delle pagine visitate. Le copie di queste pagine *web* vengono analizzate dalla funzione di indicizzazione di *Google*. Le sequenze di segni (parole chiave, termini di ricerca) trovate sulle pagine vengono registrate nell'indice del motore di ricerca. Il complesso algoritmo di ricerca di *Google* valuta inoltre la rilevanza dei risultati della ricerca. Ai fini dell'indicizzazione e della visualizzazione dei risultati della ricerca, la copia delle pagine viene registrata nella memoria *cache* del motore di ricerca. La copia *cache* della pagina *web* ricercata, immagazzinata nella memoria può essere visualizzata anche dopo che l'utente ha effettuato la ricerca. La memoria *cache* viene aggiornata frequentemente, ma può accadere che la pagina visualizzata dal motore di ricerca non corrisponda più alle pagine *web source* presenti nel *server host* a seguito di modifiche o soppressione. L'utente può comunque accedere alla pagina originale.

---

4 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional - Spagna) – Google Spain SL, Google Inc. / Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González (Causa C-131/12), §60

Le operazioni così descritte integrano, ad avviso dell'Avvocato generale<sup>5</sup>, la nozione di trattamento. Secondo *Google*, l'attività dei motori di ricerca non può essere considerata quale trattamento dei dati che appaiono su pagine *web* di terzi visualizzate nell'elenco dei risultati della ricerca, in quanto i motori di ricerca trattano le informazioni nel loro insieme senza operare una selezione.

La Corte di Giustizia sul punto afferma che, «esplorando *Internet* in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca «raccolge» dati siffatti, che egli «estrae», «registra» e «organizza» successivamente nell'ambito dei suoi programmi di indicizzazione, «conserva» nei suoi *server* e, eventualmente, «comunica» e «mette a disposizione» dei propri utenti sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche. Poiché tali operazioni sono contemplate in maniera esplicita e incondizionata all'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, esse devono essere qualificate come «trattamento» ai sensi di tale disposizione, senza che rilevi il fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche ad altri tipi di informazioni e non distingua tra queste e i dati personali»<sup>6</sup>.

Queste considerazioni incidono inevitabilmente sull'individuazione del responsabile del trattamento. L'art. 2, lettera d), della direttiva 95/46 definisce tale responsabile come «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali». Il gestore del motore di ricerca determina le finalità e gli strumenti di tale attività e dunque del trattamento di dati personali che egli stesso effettua nell'ambito dell'attività medesima, ed è di conseguenza lui a dover essere considerato come il responsabile di tale trattamento come sopra definito. Per la Corte non rileva il fatto che il gestore non eserciti alcun controllo sui dati personali pubblicati sulle pagine *web* di terzi, anzi il trattamento effettuato dal motore di ricerca è diverso e si aggiunge a quello effettuato dagli editori dei siti *web*. L'attività dei motori di ricerca svolge un ruolo centrale nella diffusione dei dati presenti sul *web* e per questo può incidere in modo significativo sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda invece l'estensione della responsabilità del gestore del motore di ricerca, la Corte assume una posizione molto garantista, affermando l'obbligo, in presenza di alcune condizioni, di sopprimere dall'elenco dei risultati i *link* verso pagine che contengono dati relativi a una persona. Questo obbligo per il motore di ricerca sussisterebbe, secondo la Corte, anche quando le informazioni restano sui siti *web* di provenienza dei dati, perchè la loro pubblicazione è di per sé lecita<sup>7</sup>.

---

5 Cfr. Conclusioni dell'avvocato generale Niilo Jaaskinen presentate il 25 giugno 2013, Causa C-131/12,

6 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional - Spagna) – *Google Spain SL, Google Inc. / Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González* (Causa C-131/12), §28

7 La posizione della Corte è in questo caso molto più rigida di quella dell'Avvocato dello Stato il quale nella sue conclusioni aveva distinto i casi in cui il gestore del motore di ricerca fosse responsabile o meno del trattamento dei dati. Conclude riconoscendo che il gestore del motore tratta i dati; ritiene tuttavia che non può essere, nel caso di cui al ricorso, essere considerato un responsabile del trattamento ai sensi della direttiva. L'Avvocato Generale non ha

La valutazione della Corte muove dalla considerazione che grazie ai motori di ricerca, qualsiasi utente può, partendo dal nome di una persona, effettuare una ricerca ottenendo le più disparate informazioni su questa persona. In questo modo è possibile delineare dei profili più o meno dettagliati sulle persone ricercate, determinando una notevole ingerenza nelle vite altrui.

Non è possibile, tuttavia, un'indiscriminata soppressione di *link* dall'elenco dei risultati, in quanto potrebbe esservi un legittimo interesse degli utenti ad avere accesso a una determinata notizia. La Corte quindi osserva che occorre cercare il giusto equilibrio tra gli interessi degli utenti e i diritti fondamentali della persona i cui dati sono ricercati.

In linea generale la Corte afferma che i diritti della persona interessata in generale prevalgono sull'interesse degli utenti, tuttavia è necessario comunque valutare da un lato il carattere sensibile dell'informazione dall'altro l'interesse del pubblico a reperire quell'informazione, che potrà ovviamente variare a seconda del ruolo (pubblico o meno) della persona di cui si ricerca l'informazione.

Quindi è richiesto un bilanciamento tra il diritto fondamentale al rispetto della vita privata nonché alla protezione dei dati personali (articoli 7 e 8 della Carta dei diritti<sup>8</sup>) e l'interesse pubblico all'informazione (articolo 11).

L'ultima questione presentata alla Corte attiene alla possibilità per la persona interessata di chiedere che dei *link* verso pagine *web* siano cancellati dall'elenco dei risultati per il fatto che la persona desidera che le informazioni relative alla sua persona siano oggetto di oblio dopo un certo tempo.

Anche qui la posizione della Corte appare spiccatamente garantista a favore del diritto fondamentale della tutela della riservatezza.

Seppur non arrivando ad affermare l'esistenza incondizionata di un diritto all'oblio, la Corte rileva che, qualora si constati, in seguito alla richiesta della persona interessata, che l'inclusione di un determinato *link* nell'elenco dei risultati sia incompatibile con la direttiva, le informazioni e i *link* devono essere cancellati dall'elenco. In sostanza può accadere che dati pubblicati (o più in generale trattati) inizialmente in modo lecito, possano successivamente diventare incompatibili con la direttiva quando risultino inadeguati o non più pertinenti, ovvero eccessivi in rapporto alle finalità per le quali sono stati trattati e in relazione al tempo poi trascorso dalla loro pubblicazione.

---

escluso, però, del tutto la responsabilità dei gestori dei motori di ricerca. Sul presupposto del riconoscimento a carico di questi del potere di controllare le modalità di indicizzazione dei contenuti e, di conseguenza, di potere escludere la visualizzazione di alcuni risultati di ricerca, si potrebbe configurare una loro responsabilità quando, su richiesta dei proprietari dei siti, che possono inserire dei codici di esclusione per evitare che dei contenuti siano oggetto di indicizzazione da parte dei motori di ricerca, ignorino l'applicazione di tali strumenti o non aggiornino il contenuto della memoria. In queste circostanze, pertanto, i gestori dei motori di ricerca sarebbero responsabili del trattamento dei dati e quindi sottoposti agli obblighi della Direttiva; cfr. Conclusioni dell'avvocato generale Niilo Jääskinen presentate il 25 giugno 2013, Causa C-131/12, § 91-100 in commento cfr. De Grazia, *La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso internet: argomenti comparativi*, su *Rivista AIC*, 4/2013

8 Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (2010/C 83/02)

La Corte precisa che occorre valutare la domanda proposta dalla persona interessata contro il trattamento realizzato dal gestore del motore di ricerca, verificando se vi sia un effettivo diritto dell'interessato a che le informazioni riguardanti la sua persona non vengano più, allo stato attuale, collegate al suo nome dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome. Quando si verifichi questa ipotesi i *link* devono essere cancellati dall'elenco, ovvero il motore di ricerca dovrà escluderli dall'indicizzazione. Tuttavia, se la persona richiedente rivesta un ruolo "pubblico" che giustifichi un interesse preminente degli utenti ad avere accesso alle suddette informazioni può essere negata la cancellazione dei *link*.

E' il gestore del motore di ricerca che valuta la fondatezza delle domande, e qualora non vi dia seguito, la persona interessata potrà adire le autorità di controllo o l'autorità giudiziaria affinché effettuino le verifiche necessarie e ordinino al gestore di adottare le misure opportune.

La Corte fornisce, quindi, una interpretazione estensiva degli articoli 12 lettera b), e 14, primo comma lettera a), della direttiva 95/46 da cui discenderebbe la necessità di valutare se l'interessato abbia o meno diritto a che l'informazione non risulti più indicizzata nell'elenco dei risultati collegati al suo nome. In virtù degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti l'interessato può chiedere che l'informazione non sia più accessibile al grande pubblico; questi diritti fondamentali prevalgono sia sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca che sull'interesse pubblico ad accedere all'informazione, salvo il caso di un particolare ruolo ricoperto dall'interessato nella vita pubblica.

5. Questa sentenza della Corte di giustizia non sembra risolvere definitivamente i problemi, ma anzi apre nuovi scenari di indagine.

Il primo punto decisamente innovativo è riconoscere che l'attività dei gestori dei motori di ricerca rientra nella nozione di "trattamento" ai sensi della direttiva e che i suddetti gestori siano anche "responsabili del trattamento".

Già l'Avvocato generale nelle sue Conclusioni aveva ritenuto che l'attività compiuta da un motore di ricerca dovesse qualificarsi alla stregua di un trattamento di dati personali, così come tale concetto è inteso dalla Direttiva. Sarebbe, in sostanza, irrilevante che l'attività di indicizzazione, memorizzazione e visualizzazione delle informazioni contenute su siti sorgente avvenisse in modo del tutto irrilevante rispetto ai contenuti e senza alcuna interazione che non sia puramente automatica.

Altra cosa però è individuare nel gestore del motore di ricerca il responsabile del trattamento. Infatti è su questo punto che le posizioni di Corte e Avvocato si divaricano. La prima tiene un atteggiamento estremamente garantista, il secondo sembra fornire una soluzione più rispettosa del contesto in cui operano i motori di ricerca.

Il titolare del trattamento, ai sensi della direttiva è colui il quale "determina le finalità e gli strumenti del trattamento". Questa condizione non è ravvisabile nel caso del gestore del motore: per esservi un responsabile del trattamento è necessario che questo sia a conoscenza dell'esistenza di alcune tipologie di informazioni che costituiscono dati personali e che ne effettua il trattamento con un obiettivo che è strettamente connesso alla loro natura di dati personali. Il motore di ricerca opera una automatica indicizzazione di siti che hanno un diverso contenuto, non distinguendo tra quelli

che contengono dati personali o meno. A questa osservazione, l'Avvocato generale aggiunge che il gestore del motore di ricerca diventa responsabile del trattamento solo quando sia a conoscenza della presenza di dati personali: ad esempio quando il gestore della pagina *web* chieda che venga modificato qualche elemento della copia *cache* della pagina utilizzata per l'indicizzazione. In questo caso il gestore può essere considerato un responsabile del trattamento e come tale vincolato al rispetto della direttiva 95/46 CE.

L'impianto così costruito dall'avvocato sembra fornire un giusto bilanciamento tra le necessità di tutela dei dati personali e quelle di una libera informazione, soprattutto tiene conto delle esigenze tecniche e di *business* dei gestori di motore di ricerca, non aggravando eccessivamente gli oneri in capo a questi.

La posizione estremamente garantista sopra descritta della Corte, invece, poggia esclusivamente sulla necessità di garantire la più estesa tutela ai soggetti interessati, ignorando che tutti gli obblighi previsti per il responsabile del trattamento nella direttiva finirebbero per snaturare la stessa attività dei gestori di motore di ricerca, arrivando -ragionando per assurdo- a far gravare anche su questi l'onere di ottenere il consenso degli interessati per il trattamento dei dati<sup>9</sup>.

L'altro punto fortemente discutibile, direttamente conseguente a quanto appena affermato, è relativo all'ultimo quesito ovvero se i diritti riconosciuti agli interessati dalla Direttiva agli artt. 12, lett. b) e 14, c. 1, lett. b) conferiscano a questi ultimi la possibilità di ottenere dal motore di ricerca la rimozione dai risultati dei collegamenti a pagine *web* ove siano presenti dati personali, ancorché senza alcuna modifica del sito Internet interessato e senza che la pubblicazione abbia di per sé carattere illecito.

Quanto sopra riportato sul punto basta a sottolineare come la Corte non abbia di fatto riconosciuto un generale diritto all'oblio rispetto i dati pubblicati dai motori di ricerca, limitandosi a dichiarare, in astratto, prevalente il diritto fondamentale alla protezione dati (salvo il caso di circostanze particolari).

Da qui poi l'apparato motivazionale è concentrato a ricondurre tutto nell'alveo della direttiva 95/46 CE, arrivando a dichiarare applicabile il dettato dell'art. 12 lettera b) della direttiva che riguarda il diritto alla rettifica e cancellazione dei dati. La Corte non afferma un generale diritto all'oblio relativo ai dati personali trattati dai motori di ricerca (a prescindere quindi dal fatto che il trattamento sia lecito o meno), ma la volontà di ancorare tale diritto alla direttiva 95/46 CE lascerebbe intuire che il diritto all'oblio operi solo nei casi in cui la trattazione sia diventata successivamente illegittima ai sensi della direttiva (quando i dati risultino inadeguati o non più pertinenti, ovvero eccessivi in rapporto alle finalità per le quali sono stati trattati, in considerazione del tempo trascorso). Quindi si accoglie la possibilità di una illegalità derivata, successiva e conseguente al decorrere del tempo.

Non si capisce, inoltre, perchè la Corte, nonostante si sforzi di riconoscere l'applicabilità della direttiva ai gestori di motori di ricerca, vanifichi il suo apparato motivazionale riconducendo tutto a

---

9 Di questo avviso anche Pollicino e Bassani, *Bowling for Columbine*. La Corte di giustizia sul caso Google Spain, in *Diritto* 24, 13 maggio 2014



una valutazione caso per caso. A che serve estendere la portata della direttiva fino a includere l'operato dei gestori di un motore di ricerca se poi questi non devono comunque applicarla direttamente ma operare una valutazione caso per caso e solo quando l'interessato faccia domanda di cancellare i link contenenti i suoi dati personali? Quali sono le esigenze particolari di interesse pubblico che potrebbero sacrificare il diritto fondamentale a vedere cancellati i propri dati personali? E' realmente accettabile che il diritto alla libera circolazione delle informazioni sia sacrificato in favore del diritto alla tutela dei dati personali del singolo?

Sono tante le domande che questa sentenza solleva, ed è interessante gettare lo sguardo alla soluzione individuata da *Google Inc.* all'indomani della sentenza.

6. Alcune settimane dopo la sentenza, *Google* ha messo online uno strumento per chiedere la rimozione dei link, ricevendo in pochi giorni decine di migliaia di richieste da parte di cittadini europei (oltre 40.000). Il modulo messo online da *Google* per effettuare le richieste di rimozione dei *link* è molto essenziale. Dopo avere selezionato il proprio paese da un elenco di quelli dell'Unione Europea interessati dalla sentenza, si devono inserire nome e cognome, il rapporto con la persona rappresentata (nel caso in cui sia un avvocato a gestire la pratica) e un indirizzo email al quale potere essere contattati. Nei campi seguenti bisogna inserire gli indirizzi (URL) per i quali viene richiesta la rimozione e spiegare brevemente il motivo della domanda. Infine è necessario caricare una scansione di un documento di identità, per dimostrare di essere la persona interessata.

*Google* valuterà se i *link* per cui viene richiesta la rimozione rinviino verso informazioni effettivamente obsolete e non più rilevanti oppure verso dati di interesse pubblico, come possono esserlo invece quelle su frodi finanziarie, negligenza professionale, condanne penali o problemi legati alla “condotta pubblica di funzioni statali”.

Da fine giugno è iniziata la cancellazione dei *link*, che *Google* ha puntualmente notificato ai giornali coinvolti. La notifica non specifica con quali chiavi di ricerca è reso “invisibile” l'articolo, tant'è che comunque gli articoli che non sono più indicizzati continuano ad esistere sulle pagine dei giornali.

Da qui si sono alzate le voci polemiche dei giornalisti che denunciano una scarsa chiarezza nell'operazione di “oblio”. Il risultato è che le polemiche hanno gettato luce proprio su quegli articoli rimossi dall'indicizzazione, con un effetto esattamente opposto a quello sperato.

Ha davvero senso, nell'era dell'uso incontrollato di *internet*, rivendicare il diritto all'oblio attraverso l'eliminazione di un *link* indicizzato da un motore di ricerca?

Ulteriore problema è che *Google* decide autonomamente sulle richieste: come previsto nella sentenza della Corte, il gestore del motore di ricerca valuta le richieste ed effettua un bilanciamento tra il diritto alla tutela dei dati personali dell'interessato e l'interesse pubblico all'informazione. Questa decisione è totalmente discrezionale e non ammette contraddittorio. Nulla possono dire i giornali che da un giorno all'altro vedono scomparire una propria pagina dal motore di ricerca.

La sentenza della Corte non è stata così lungimirante nel prevedere gli effetti della sua decisione.

Il caos creato dalla pronuncia è stato percepito dal gruppo di lavoro Art. 29<sup>10</sup>, il quale si è subito riunito per cercare di fare chiarezza sugli effetti della Sentenza Costeja. Il Gruppo, pur esprimendo un timido apprezzamento per la pronta soluzione individuata da *Google*, è al lavoro per individuare insieme alle autorità nazionali le linee guida per implementare le regole in tema di tutela dei dati personali nell'UE<sup>11</sup>.

7. Qual è invece la situazione italiana? Ovviamente anche la giurisprudenza domestica si è occupata di *privacy* ed *internet*. Ci occuperemo in questa sede di capire come i giudici italiani abbiano affrontato le questioni poste alla Corte di giustizia.

Con riferimento alla questione della qualifica di responsabile del trattamento in capo ai gestori del motore di ricerca, viene in rilievo il celebre caso *Google vs Vividown* chiuso dalla Corte di Cassazione nel dicembre scorso<sup>12</sup>. Tralasciando gli aspetti penalistici della vicenda è interessante la lettura che la Corte di cassazione fornisce della nozione di titolare del trattamento ai sensi del codice *privacy*<sup>13</sup>: «se non vi è dubbio che il concetto di "trattamento" sia assai ampio, perché comprensivo di ogni operazione che abbia ad oggetto dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle tecniche utilizzati, il concetto di "titolare" è, invece, assai più specifico, perché si incentra sull'esistenza di un potere decisionale in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati. Dalla definizione legislativa si desume, in altri termini, che titolare del trattamento non è chiunque materialmente svolga il trattamento stesso, ma solo il soggetto che possa determinarne gli scopi, i modi, i mezzi». Precisa poi la Corte che i reati di cui all'art. 167 del Codice *Privacy* devono essere intesi come reati propri, trattandosi di condotte che si concretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario in modo specifico il solo titolare del

---

10 Gruppo di lavoro consultivo indipendente composto, inter alia, da autorità degli Stati membri per la protezione dei dati istituito con la direttiva 95/46 CE (art. 29)

11 Comunicato Stampa del WP29, 6 giugno 2014 [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29\\_press\\_material/20140606\\_wp29\\_press\\_release\\_google\\_judgment\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/20140606_wp29_press_release_google_judgment_en.pdf)

12 Nel settembre 2006 su google video viene caricato un filmato che riprendeva un ragazzo down mentre veniva maltrattato dai compagni di scuola. Il filmato era stato scaricato più di 5000 volte ed era restato on line per due mesi finché non era stato rimosso dal server provider a seguito di una segnalazione della polizia giudiziaria, in base a una denuncia dell'associazione Vivi Down. Dalla pubblicazione del video sono originate 3 cause, una di queste vedeva coinvolti i dirigenti di Google italy i quali erano stati accusati di aver offeso la reputazione della Vivi Down e dello studente disabile e di aver omesso il corretto trattamento dei dati personali (art. 167 cod. in materia dei dati personali). Il tribunale di Milano ha condannato Google per correttezza nell'illecito commesso dagli autori del video. Vi sarebbe secondo il giudice in capo al server provider un obbligo a impedire l'evento diffamatorio attraverso un filtro preventivo. La sentenza veniva poi ribaltata in appello e confermata in Cassazione che scagionando Google ha ritenuto che gli unici responsabili fossero coloro che avevano caricato il video. Google infatti fa un semplice servizio di hosting limitandosi a fornire una piattaforma su cui gli utenti caricano i propri video. Sulla sentenza tra gli altri cfr. Camera, Pollicino, *La legge è uguale anche sul web. Dietro le quinte del caso Google-Vividown*, Egea, 2010; Pirozzoli, *La responsabilità dell'Internet Service Provider. Il nuovo orientamento giurisprudenziale nell'ultimo caso Google*, in *Riv AIC*, n.3, 2012; Giovannetti, *Governance della rete e ricorso alla sanzione penale*, in *Internet e Costituzione*, a cura di Nisticò-Passaglia, Torino, 2014.

13 Art. 4, Codice in materia di protezione dei dati personali D. lgs 30 giugno 2003, n. 196

trattamento e non ogni altro soggetto che si trovi ad avere a che fare con i dati oggetto di trattamento senza essere dotato dei relativi poteri decisionali.

Con riguardo alla figura dell'*Internet hosting provider*, esso è definito dall'art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003<sup>14</sup> come colui che si limita a prestare un «servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio». Da tale definizione emerge che il gestore del servizio di *hosting* non ha alcun controllo sui dati memorizzati, né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione del *file* che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all'utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione<sup>15</sup>.

E' così possibile ricostruire la figura del titolare del trattamento dei dati: il legislatore ha inteso far coincidere il potere decisionale sul trattamento con la capacità di concretamente incidere su tali dati, che non può prescindere dalla conoscenza dei dati stessi; «finché il dato illecito è sconosciuto al *service provider*, questo non può essere considerato quale titolare del trattamento, perché privo di qualsivoglia potere decisionale sul dato stesso; quando, invece, il provider sia a conoscenza del dato illecito e non si attivi per la sua immediata rimozione o per renderlo comunque inaccessibile esso assume a pieno titolo la qualifica di titolare del trattamento ed è, dunque, destinatario dei precetti e delle sanzioni penali del Codice *Privacy*. In via generale, sono, dunque gli utenti ad essere titolari del trattamento dei dati personali di terzi ospitati nei servizi di *hosting* e non i gestori che si limitano a fornire tali servizi».

La linea interpretativa della Corte di cassazione mal si concilia con quanto affermato dalla Corte di Giustizia. La Corte nostrana adotta una interpretazione del responsabile del trattamento simile a quella dell'Avvocato generale evitando l'assurda conseguenza di costringere il gestore di un motore di ricerca a chiedere il consenso a tutti i soggetti menzionati nei siti indicizzati, in quanto responsabile del trattamento.

L'altra questione che merita un richiamo alla luce della Sentenza *Google Spain* è ovviamente attinente all'affermazione e sviluppo del diritto all'oblio.

L'affermazione del diritto all'oblio passa anche in Italia per la via giurisprudenziale<sup>16</sup>. Alla fine degli anni '90 la Corte di cassazione aveva già riconosciuto esplicitamente questo diritto nella sent.

---

14 Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno

15 «A tale proposito, risulta significativo che, secondo l'espressa previsione dello stesso art. 16, lo hosting provider non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio. E ciò, alla duplice condizione: che il provider non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; che, non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso» cfr. Corte cass 7.2 .

16 Per una ricostruzione del diritto all'oblio cfr. Frosini, *Internet come ordinamento giuridico*, in *Internet e Costituzione* op. cit., 69 e ss il quale ancora il diritto all'oblio al principio fondamentale della dignità come fondamento costituzionale di tutti i diritti connessi allo sviluppo della persona; Mezzanotte, *Il diritto all'oblio: contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009.

n. 3679 del 1998: «il diritto all'oblio è da intendersi quale giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata», a meno che non vi fossero fatti sopravvenuti idonei a rendere nuovamente attuale la notizia.

Qualche anno più tardi il codice della *privacy* nell'operare un contemperamento tra la tutela dei diritti fondamentali e il diritto alla cronaca, prevede all'art. 11 che i dati utili a identificare l'interessato siano conservati per un tempo non eccedente a quello necessario per il perseguimento degli scopi avuti di mira al momento del trattamento, riconosce altresì (Art. 7) il diritto dell'interessato a controllare i propri dati con la possibilità di richiedere la cancellazione o trasformazione delle sue informazioni personali.

Con lo sviluppo di internet, il diritto all'oblio assume un ruolo più incisivo. Nella più recente pronuncia (n. 5525 del 2012) la Corte di cassazione afferma che «il diritto all'oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse, sicché il relativo trattamento viene a risultare non più giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto nell'esplicazione e nel godimento della propria personalità.

Il soggetto cui l'informazione oggetto di trattamento si riferisce ha in particolare diritto al rispetto della propria identità personale o morale, a non vedere cioè "travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale" (v. Cass., 22/6/1985, n. 7769), e pertanto alla verità della propria immagine nel momento storico attuale»<sup>17</sup>.

La vicenda muove da una notizia riportata dai giornali di un personaggio politico imputato di corruzione poi assolto all'inizio degli anni '90. Nell'archivio storico del Corriere della Sera *on line* però risulta solo la notizia dell'imputazione e non quella dell'assoluzione. Da qui il ricorso, respinto sia dall'Autorità garante che dal Tribunale di Milano. La Cassazione invece rileva che la notizia non aggiornata risulta parziale ed inesatta e quindi non vera e deve essere, quindi, consentito all'interessato di esercitare il proprio diritto di disporre dei propri dati e pertanto ricorrere per ottenere sia l'oblio che la contestualizzazione della notizia non aggiornata.

In considerazione delle caratteristiche di *Internet* non si pone, in questo caso, un problema di pubblicazione o di ripubblicazione dell'informazione, quanto bensì di permanenza della medesima nella memoria della rete *internet* e, a monte, nell'archivio storico del sito sorgente.

Nel caso di specie, quindi, se l'interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto in passato trova giustificazione nell'attività politica svolta dal soggetto titolare dei dati, se la vicenda subisce delle variazioni, la notizia deve essere aggiornata altrimenti risulterà falsa. Questo compito di aggiornamento spetta al titolare del sito e non al motore di ricerca.

Con questa pronuncia la Corte riformula il diritto all'oblio adattandolo al campo di *Internet*. In particolare quando una notizia cessa di essere attuale per l'interesse pubblico, può essere cancellata; quando invece permane l'interesse pubblico, la notizia può essere modificata, o comunque aggiornata dal titolare del giornale online a tutela della proiezione sociale del soggetto interessato.

Da ultimo si ricorda un recentissimo intervento della Corte di cassazione (n. 16111 del 2013) sul

---

17 Corte Cass., Sez. III, 5 aprile 2012, sent. n. 5525

tema in cui si precisa che «il diritto dell'interessato ad essere dimenticato intanto può cedere il passo rispetto al diritto di cronaca in quanto sussista un interesse effettivo ed attuale alla diffusione della notizia (...) altrimenti si finirebbe col riconoscere una sorta di automatica permanenza dell'interesse alla divulgazione, anche in un contesto storico completamente mutato»<sup>18</sup>.

Questa breve ricostruzione giurisprudenziale mette in luce come la Corte di cassazione italiana sia stata in grado, finora, di garantire un'adeguata tutela del diritto alla *privacy* e del diritto all'oblio senza sacrificare il diritto di cronaca o la libera manifestazione del pensiero. In particolare ha tenuto conto della natura fluida e in divenire del diritto alla *privacy* in rapporto all'evolversi di *internet* e della rete. La suprema Corte nazionale ha dimostrato di saper rispondere adeguatamente alle nuove domande che lo sviluppo del *web* pone.

---

18 Nel caso di specie, un giornale, nel dare la notizia del ritrovamento di un deposito di armi delle Brigate Rosse, aveva pubblicato la foto e i dati di un ex militante di “Prima Linea”, negli anni di piombo, il quale però non era affatto coinvolto con l’arsenale in questione. La testata giornalistica è stata pertanto condannata per lesa il diritto all’oblio del terrorista. La semplice circostanza che l’uomo avesse militato in favore di un fenomeno di portata storica non autorizzava il giornale a citarlo ogni qualvolta fosse comparsa una novità relativa al terrorismo. Argomenta così la Corte: «In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate (nella specie, c.d. diritto all’oblio in relazione ad un’antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell’ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagoniste». Cfr. Corte cass., sent. 26 giugno 2013, n. 16111